

OGGETTO: DECRETO DI
ESDEBITAZIONE



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE

Nel procedimento n. 9 / 2025

per esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII,
presentato da

OCCHIPINTI JLENIA (C.F.: CCHJLN73H61A494Q) nata ad Augusta il 21.06.1973 e
residente in Savigliano Via Macra n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. GAZZI Flavio
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Cinzia ROGGERO, per delega in atti.

*

Letto il ricorso

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;

Letta la relazione dell'OCC avv. Roberto GORSINO;

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la competenza del Giudice adito, ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, in ragione del
luogo ove la ricorrente ha la propria residenza e il centro dei propri interessi;

rilevato che il ricorso appartiene alla cognizione del giudice monocratico;

rilevato che la domanda risulta accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 283
comma 3 CCII: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei
relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta
elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola
casella; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque
anni, se compiuti; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d)
l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e
del suo nucleo familiare;

rilevato che alla domanda risulta allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che
comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal
debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda, e) le considerazioni sul merito
creditizio.

Ritenuto infine che la ricorrente è persona fisica che non ha finora acceduto a precedente
procedura di esdebitazione.

OSSERVA

L'art. 283 CCII prevede una forma di esdebitazione conseguibile una sola volta dal debitore
persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o
indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Trattasi, pertanto, di un beneficio straordinario, avente una finalità sociale, che può essere



accordato una sola volta e sulla scorta dei rigorosi presupposti indicati dalla norma.

In particolare, quanto ai **requisiti soggettivi**, il debitore deve essere persona fisica, annoverabile tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, CCII, non assoggettabili alla procedure concorsuali c.d. "maggiori", ma "meritevole".

Il presupposto della **meritevolezza**, intesa come prudenziale contegno del debitore nell'assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e come assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, va approfonditamente vagliata nella relazione dell'OCC (art. 283 comma III lett. a).

Ed infatti, l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale vulnus al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall'ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio e l'assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento.

Quanto ai **requisiti oggettivi**, il debitore deve essere incapiente e versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 268, comma 1, C.C.I., vivendo in perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, con il quale nemmeno in chiave prospettica può apportare utilità ai creditori.

Ciò posto, nella specie sono ravvisabili i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al beneficio, di tal che la domanda avanzata dalla ricorrente può essere accolta.

*

Quanto al requisito della **meritevolezza**, nel caso di specie, l'indebitamento è costituito in gran parte dai debiti assunti per una risalente iniziativa imprenditoriale.

Come riferisce l'OCC, nel 2002 la sig.ra Occhipinti ha iniziato una propria attività imprenditoriale e ha aperto l'impresa individuale Fragrance di Occhipinti Jlenia, consistente nella vendita di prodotti di profumeria. L'impresa è stata cancellata in data 10.7.2013.

I debiti della ricorrente si riferiscono quasi esclusivamente a insoluti verso l'~~XXXXXX~~ e verso società finanziarie, maturati nel periodo in cui la stessa, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute (fin da 1996 le era stato diagnosticato il diabete mellito di tipo I che le ha determinato, nel tempo, la perdita della vista totale dall'occhio sinistro e parziale dall'occhio destro), che hanno condotto anche alla separazione dal coniuge, non è stata più in grado di gestire proficuamente l'impresa.

Successivamente, la sig.ra Occhipinti, chiusa l'attività di impresa, è stata assunta con vari contratti di lavoro part-time, alternati a periodi in cui percepiva la Naspi.

Nell'ultimo periodo, la signora ha svolto soprattutto lavori stagionali: da ultimo è stata assunta per un mese dalla ~~XXXXXX~~ con contratto di lavoro intermittente e a tempo determinato con mansioni di commessa di banco; inoltre, la sig.ra Occhipinti ha venduto prodotti in occasione dei mercatini di Natale ad Asti e a Govone.

Nel 2022 ha richiesto il reddito di cittadinanza, con decorrenza dal mese di settembre 2022 e



per l'anno 2023. Tale aiuto economico è stato prevalentemente utilizzato per i propri bisogni primari e per aiutare il compagno [REDACTED] a sostenere il pagamento del canone di locazione.

A causa dell'insorgenza, nel 2024, di nuove patologie, la sig.ra Occhipinti non è in grado di svolgere con continuità una attività lavorativa: alla stessa, nel 2025, è stata [REDACTED] [REDACTED] come da verbale della [REDACTED] in atti.

Nel 2024 ha presentato domanda per l'assegno di inclusione che è stata accolta dall'Inps e così attualmente la sig.ra Occhipinti percepisce circa € 900,00 mensili.

La situazione debitoria della ricorrente si è pertanto formata nel periodo dello svolgimento dell'attività di impresa ed ammonta a complessivi euro 119.284,90.

In particolare:

[REDACTED]
51.582,87 in privilegio

16.736,45 in chirografo

68.319,32 totali

[REDACTED]
24.854,00 in chirografo

[REDACTED]
26.111,58 in chirografo.

Pur tenendo conto che il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore perché l'obbligo di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza, nel caso di specie va considerato (come sottolineato dall'OCC) che: l'attività imprenditoriale ha avuto esito negativo a causa del progressivo aggravarsi delle condizioni di salute della ricorrente che le hanno impedito di gestire proficuamente l'impresa; cessata l'attività imprenditoriale, la ricorrente ha cercato di svolgere attività lavorativa dipendente ma le sue precarie condizioni di salute le hanno impedito di dare continuità alla attività lavorativa costringendola a ripiegare su lavori precari e saltuari; la stessa ha fatto ricorso ad aiuti economici per far fronte ai bisogni primari e abitativi, atteso che anche il compagno si trovava in condizioni economiche precarie, così riuscendo a far fronte faticosamente al proprio mantenimento, ma non ad onorare i debiti maturati nel corso della precedente attività commerciale esercitata.

E' emerso pertanto che l'attuale indebitamento della ricorrente non è stato provocato dalla volontà della stessa di voler vivere al di sopra delle proprie possibilità, ma deriva dalle conseguenze della attività commerciale aperta con esito infausto a causa soprattutto delle precarie condizioni di salute.

Peraltro, dopo la cessazione dell'attività, la ricorrente si è data da fare per reperire varie attività lavorative e non ha accumulato ulteriori debiti.

La natura dell'indebitamento e la condotta della ricorrente, come sopra descritta, non inficia pertanto il requisito di meritevolezza, richiesto dalla legge.



Quanto poi al requisito della **incapienza**, si rileva come esso sia soddisfatto allorché il debitore *“non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*.

Tuttavia, il concetto di incapacienza non va inteso letteralmente, essendo l'esdebitazione consentito anche a chi abbia un patrimonio modesto (Trib. Bologna 28.1.2024) o sia percettore di un reddito appena sufficiente per il mantenimento proprio e della sua famiglia (Trib. Bologna 13.7.2023), essendo dunque sufficiente, per accedere al beneficio, che non sia in grado di dirottare a favore dei creditori una quota che consenta un riparto favorevole.

Nella specie la sig Occhipinti non è proprietaria di beni immobili, né di alcuna autovettura né di altri beni mobili registrati.

Negli anni precedenti il 2024 la sig.ra Occhipinti ha percepito un reddito pari ad € 3.804 nel 2021, di € 1.043,00, nel 2022 di € 3.921,00, nel 2023 e dai CUD 2024 si evince un reddito pari ad € 397,00.

Attualmente l'unico reddito è quello che le deriva dall'assegno di inclusione INPS di circa € 900,00 mensili.

Posto che anche il sovraindebitato titolare di un reddito può potenzialmente accedere al beneficio, nella misura in cui lo stesso sia interamente assorbito dalle esigenze di mantenimento suo e della sua famiglia, ovvero quando la quota che ne sopravanza sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura, dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'OCC emerge che il reddito percepito dalla ricorrente (pari ad euro 900,00 circa), risulta quasi interamente assorbito dalle spese essenziali di mantenimento a cui la stessa deve far fronte, quali il pagamento del 50% del canone di locazione e spese condominiali (per 221,25), delle utenze e tasse (per euro 130,00), nonché il pagamento delle spese alimentari, mediche e di telefonia.

Si osserva infine che in una ipotesi di natura liquidatoria, ex art. 268 CCII, appare verosimile che la minima parte di reddito che la ricorrente potrebbe riservare alla liquidazione nell'arco dei tre anni verrebbe praticamente assorbita dalle spese di procedura, senza alcuna soddisfazione del ceto creditorio.

Alla luce delle esposte considerazioni, può affermarsi che la sig. Occhipinti i trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione dell'esdebitazione dell'incapiente; la domanda va pertanto accolta.

visto l'art. 283 CCII,

P.Q.M.

Concede

l'esdebitazione a OCCHIPINTI JLENIA (C.F.: CCHJLN73H61A494Q) nata a Augusta il 21.06.1973 e residente in Savigliano Via Macra n. 31

Dispone

che il ricorrente, per la durata di quattro anni, presenti, mediante deposito nella cancelleria del Tribunale tramite l'OCC, entro il giorno 1° marzo, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, C.C.I.;

Manda

l'OCC nei quattro anni successivi al deposito del presente provvedimento, a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui sopra ed a riferire al Tribunale;



Manda

la Cancelleria a comunicare il presente decreto al debitore ed il ricorrente a comunicarlo ai creditori.

Cuneo 24/02/2026

IL GIUDICE

Dott. Paola Elefante

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 25 FEB. 2026

AW. ROGERO CINZIA

AW. GAZZI FLAVIO

Dr. GROSINO ROBERTO

PM SEBE

IL CANCELLIERE

Stefano Scialoja

